



TIVUOI INFORMARE

L'ASSISTENZA MULTICANALE
SUL CANONE TV
PER I CONSUMATORI



ADICONSUM
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL



Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti

CHI DEVE PAGARE

CHI HA IN CASA UN TELEVISORE ED È RICOVERATO IN UNA CASA DI RIPOSO, DEVE PAGARE IL CANONE TV?

Sì, deve pagare il canone anche se è ricoverata in una casa di riposo

CHI NON HA IN CASA UN TELEVISORE ED È RICOVERATO IN UNA CASA DI RIPOSO, DEVE PAGARE IL CANONE TV?

Chi non ha una Tv ed è titolare dell'utenza elettrica, per evitare che il canone sia addebitato sulla bolletta, deve presentare la dichiarazione di non detenzione che trova sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

CHI DEVE PAGARE IL CANONE IN FAMIGLIA, SE IO HO SEMPRE PAGATO L'ABBONAMENTO TV MENTRE L'UTENZA ELETTRICA RESIDENZIALE È INVECE INTESTATA A MIO MARITO?

Il canone sarà addebitato solo sulla bolletta intestata a tuo marito. Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone nei confronti di tuo marito. Non occorre presentare alcuna dichiarazione

DEVO PAGARE IL CANONE SE SONO INTESTATARIO DELL'UTENZA ELETTRICA E TITOLARE DI UN B&B, MA GIÀ PAGO IL CANONE TV SPECIALE PER L'UNICO APPARECCHIO PRESENTE NELL'ALLOGGIO (A DISPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA E DEGLI OSPITI)?

No. Se paghi già il canone speciale non devi pagare anche quello ordinario. Basta presentare **dichiarazione sostitutiva di non detenzione**, che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate, compilando il Quadro A

NEL CONCETTO DI "FAMIGLIA ANAGRAFICA", SONO INCLUSE LE COPPIE DI FATTO RESIDENTI NELLA STESSA ABITAZIONE?

Rileva la certificazione del Comune competente

In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall'art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente. A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata. "Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche" predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adottata da ogni Comune. L'articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione."

LA PRESUNZIONE DI DETENZIONE DELLA TV È RETROATTIVA?

La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016

IN PASSATO AVEVO FORMALIZZATO DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL'ABBONAMENTO PER SUGGELLAMENTO: SONO ESONERATO DALLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE?

No, devi presentarla. Compila il Quadro A della dichiarazione sostitutiva che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate

COSA DEVO FARE SE, AVENDO A SUO TEMPO DATO DISDETTA PER SUGGELLAMENTO, SIA POI VENUTO IN POSSESSO DI APPARECCHI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PER I QUALI RICHIESI IL SUGGELLAMENTO STESSO?

Non devi fare nulla, perché in questo caso il canone è dovuto e verrà direttamente addebitato all'intestatario della bolletta elettrica domestica residenziale. Se però avevi presentato una dichiarazione di non detenzione, devi presentarne un'altra compilando l'apposita sezione "dichiarazione di variazione dei presupposti". L'addebito del canone avverrà dal mese in cui presenti la dichiarazione

LA PRESUNZIONE DI DETENZIONE DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO SI APPLICA ANCHE ALLE UTENZE ELETTRICHE NON DOMESTICHE?

No, la presunzione si applica solo alle utenze di energia elettrica nella residenza anagrafica (le cosiddette "utenze domestiche residenti")

E' ANCORA POSSIBILE DARE DISDETTA DELL'ABBONAMENTO RICHIEDENDO IL SUGGELLAMENTO DEGLI APPARECCHI?

No, da quest'anno la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge

LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016, CHE HA PARZIALMENTE MODIFICATO LA NORMATIVA DEGLI ABBONAMENTI PER USO PRIVATO, È ANCHE INTERVENUTA SULLA DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI SPECIALI?

No, è rimasta invariata, con la sola eccezione della disdetta per suggellamento, che è stata abolita anche per gli abbonati speciali

IL LIMITE REDDITUALE PER L'ESENZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI È STATO AMPLIATO A 8.000 EURO ANNUI?

No, il limite di reddito annuo previsto per legge è attualmente di 6.713,98 euro

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l'aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell'esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016

CHI POSSIEDE SOLO UN COMPUTER PRIVO DI SINTONIZZATORE TV O UN VECCHIO TELEVISORE ANALOGICO DEVE PAGARE IL CANONE?

No, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico

USO LA TV SOLO COME MONITOR PER IL COMPUTER O PER VEDERE VIDEOCASSETTE, DEVO PAGARE IL CANONE TV?

Sì, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv, indipendentemente dall'uso che se ne fa

L'obbligo al pagamento del canone Tv, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549). Pertanto, la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone Tv

NON GUARDO MAI LA RAI, DEVO PAGARE IL CANONE TV?

Sì, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv, indipendentemente da ciò che si guarda

LA TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO PER LA VISIONE DI TRASMISSIONI TRAMITE SATELLITE O VIA CAVO ESONERA DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV?

No, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv

HO AFFITTATO UNA TV, DEVO PAGARE UGUALMENTE IL CANONE TV?

Sì, perché il canone è dovuto per la detenzione della Tv

VIVO IN UN APPARTAMENTO AMMOBILIATO IN CUI È PRESENTE UNA TV CHE NON È MIA: CHI È OBBLIGATO AL VERSAMENTO DEL CANONE TV?

Al versamento del canone è obbligato il locatore dell'appartamento perché il canone è dovuto da chi detiene la Tv. Se

l'utenza elettrica è intestata a te, pagherai il canone in bolletta, altrimenti dovrai versare il canone con modello F24

SI PAGA IL CANONE PER LA RADIO DETENUTA IN AMBITO FAMILIARE?

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare

HO UNA SECONDA CASA: DEVO PAGARE UN ALTRO CANONE TV?

No, il canone è dovuto una sola volta tutte le Tv presenti in tutte le abitazioni a disposizione della propria famiglia anagrafica, comprese quindi le seconde case

CHE COSA SUCCEDDE SE DETENGO UNA TV E NON PAGO IL CANONE TV?

Il mancato pagamento del canone Tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono pagare il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, che sono complessivamente pari a 619 euro per ogni annualità evasa

SONO RESIDENTE ALL'ESTERO, HO UNA ABITAZIONE IN ITALIA, DEVO PAGARE IL CANONE TV?

Sì. La residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone Tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia

ESENZIONI PER I MILITARI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

Sono esclusi dal canone solo gli ospedali militari, le case del soldato e le sale convegno dei militari delle Forze armate. Quindi la presenza di un televisore in un alloggio privato, anche se all'interno di una struttura militare, non esclude dal pagamento del canone

ESENZIONI PER AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia non pagano il canone Tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici accreditati godano dello stesso trattamento

ESENZIONI PER RIVENDITORI E RIPARATORI TV

Le imprese che riparano o commercializzano Tv sono esonerate dal canone Tv

A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell'anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza

NON HO TV, MA UN COMPUTER CON CONNESSIONE A INTERNET. DEVO PAGARE IL CANONE?

No, se il computer non riceve il segnale digitale terrestre o satellitare, ma puoi vedere i programmi Tv solo via internet. Infatti, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico

LE PERSONE ULTRASETTANTENNI DEVONO PAGARE IL CANONE?

Sì, a meno che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i 6.713 euro

COPPIA CONVIVENTE IN CUI L'UTENZA ELETTRICA DI TIPO RESIDENZIALE È INTESTATA AD UNO E L'ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO È INTESTATO ALL'ALTRO: IL CANONE È DOVUTO UNA SOLA VOLTA?

Se la coppia convivente fa parte della stessa famiglia anagrafica il canone è dovuto una sola volta. Per stabilirlo rileva la certificazione del Comune competente. La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia

SONO RESIDENTE ALL'ESTERO MA PAGO UN CANONE SPECIALE PERCHÉ HO UNA CASA A ROMA ADIBITA A CASA VACANZE.

COME AVVISO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DALL'ESTERO?

Se paghi già un canone speciale, allora non è dovuto il canone ordinario. Se però l'utenza elettrica dell'appartamento è di tipo domestico residenziale è necessario presentare la **dichiarazione sostitutiva** di non detenzione, compilando il Quadro A, per evitare l'addebito del canone in bolletta. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

HO UN CONTRATTO DI TV VIA SATELLITE E RICEVO IL SEGNALE RAI TRAMITE IL DECODER DEL SATELLITE. DEVO PAGARE?

Sì. Se la Tv riceve il segnale terrestre o satellitare tramite decoder il canone è dovuto

VIVO IN CAMPAGNA SENZA ENERGIA ELETTRICA UTILIZZANDO UN GRUPPO ELETTROGENO E HO UN VECCHIO TELEVISORE CON DECODER ESTERNO. DEVO PAGARE IL CANONE?

Sì, poiché il canone è dovuto per ogni apparecchio in grado di ricevere e decodificare il segnale digitale terrestre o satellitare. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24.

HO UN TELEVISORE SENZA DECODER SUL QUALE POSSO VEDERE SOLO DVD. DEVO PAGARE IL CANONE?

No, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico

COME FANNO LE IMPRESE ELETTRICHE A SAPERE CHI È ESENTE?

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l'elenco degli esenti e di coloro che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva

GLI INTESTATARI DI FORNITURA ELETTRICA CHE GIÀ PRIMA DEL 2016 FRUIVANO DELL'ESENZIONE DAL CANONE PREVISTA PER GLI ULTRASETTANTACINQUENNI CON REDDITO BASSO DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE PER IL 2016 O CONTINUA A FAR FEDE LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA?

No, nessuna nuova dichiarazione. Continua a valere negli anni la dichiarazione originaria, se le condizioni non sono cambiate

IN PASSATO NON HO PAGATO IL CANONE TV E VOGLIO REGOLARIZZARE LA MIA POSIZIONE. COSA DEVO FARE?

Puoi regolarizzare la tua posizione versando spontaneamente i canoni non pagati. Se non hai già ricevuto il sollecito di pagamento, contatta il nostro sportello SAT o chiama il call center della Rai all'800-938362

L'UTENZA ELETTRICA FA PRESUMERE LA DETENZIONE DI UNA TV?

Sì, dal 2016 la titolarità di un'utenza elettrica fa presumere la detenzione di una Tv

DEVO PAGARE IL CANONE ANCHE SE ABITO IN UNA ZONA DOVE NON SI RICEVE ALCUN CANALE TELEVISIVO?

Sì, perché il canone è dovuto per la semplice detenzione del televisore

DEVO PAGARE IL CANONE TV ANCHE SE NON RICEVO I CANALI RAI PERCHÉ MANCANO I RIPETITORI?

Sì, perché il canone è dovuto per la semplice detenzione del televisore

CASA PLURIFAMILIARE CON UN SOLO CONTATORE DELL'UTENZA ELETTRICA E UNA TV PER CIASCUNA FAMIGLIA. I NUCLEI FAMILIARI PRESENTI, DISTINTI ANAGRAFICAMENTE, SONO 3. UNA FAMIGLIA È INTESTATARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'UTENZA ELETTRICA. COME VIENE PAGATO IL CANONE?

Una famiglia paga tramite la bolletta elettrica e le altre due famiglie pagheranno il canone, esclusivamente per il 2016, con modello F24 entro 31 ottobre

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE.....

NON HO TV MA SONO TITOLARE DI UN'UTENZA ELETTRICA, PERCHÉ DOVREI PAGARE IL CANONE?

Nel tuo caso non devi pagare il canone. Se la tua utenza è di tipo domestico residenziale, è sufficiente presentare la **dichiarazione di non detenzione** che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate. Compila il Quadro A della dichiarazione e ricorda che vale un anno

DOVE TROVO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ?

Lo trovi sul **sito dell'Agenzia delle entrate**. Oltre che dal nostro sito, puoi scaricarlo anche dal sito www.canone.rai.it

A CHI DEVO PRESENTARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA? E COME?

Devi presentarlo all'Agenzia delle entrate, via web o per raccomandata. Se sei registrato ai servizi telematici puoi inviarlo direttamente. Se invece non sei registrato, puoi rivolgerti al Caf o a un intermediario abilitato perché provvedano loro all'invio web. Oppure puoi spedirlo per posta. Invia un plico raccomandato senza busta insieme a un documento di riconoscimento valido a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – casella postale 22 – 10121 Torino

HO COMPRATO UNA TELEVISIONE MA AVEVO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE, COSA DEVO FARE?

Devi presentare una nuova dichiarazione. Compila la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro A. A partire dal mese in cui la presenterai ti addebiteremo il canone. Puoi trovare il modello di dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle entrate

QUANDO DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER NON PAGARE IL CANONE TV PER IL 2017?

Devi presentare la dichiarazione sostitutiva dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017

HO ATTIVATO QUESTO MESE L'UTENZA ELETTRICA MA NON HO LA TV, QUANDO DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE?

Se non sei già titolare di un'altra utenza residenziale, non paghi il canone se presenti la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura elettrica

POSSO TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA?

Sì, purché riporti la firma digitale. Devi inviarla a cp22.sat@postacertificata.rai.it entro gli stessi termini previsti per le altre modalità di invio

CHE COSA SUCCEDDE SE SI PRESENTA UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA?

Si va incontro a responsabilità anche di tipo penale

CHI PUÒ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE?

Puoi presentare la dichiarazione sostitutiva se sei titolare di un'utenza elettrica domestica residenziale. Puoi farlo sia a tuo nome sia come erede di una persona deceduta che abbia ancora intestata temporaneamente l'utenza elettrica

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE SU MODELLI NON CONFORMI DAL 1° GENNAIO 2016 E ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (24 MARZO 2016) SONO VALIDE?

Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Puoi verificare quali sono tutti i dati richiesti consultando il modello di dichiarazione presente sul sito dell'Agenzia delle entrate

SONO ANCORA IN TEMPO PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE PER IL 2016?

No. Dal 1° luglio però è possibile presentare la dichiarazione che esonera dal pagamento del canone Tv per tutto il 2017. Hai tempo fino al 31 gennaio 2017 per presentarla con il modello che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate

A REGIME, VALE A DIRE DAL 2017 IN POI, QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE?

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall'obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno successivo: esonera dall'obbligo del pagamento per l'intero anno successivo.

Al termine del periodo di validità (quindi sei mesi nel primo caso e un anno nel secondo) ricominciano gli addebiti in bolletta, a meno che non si presenti una nuova dichiarazione.

SE ATTIVO UN'UTENZA ELETTRICA SENZA DETENERE ALCUN APPARECCHIO TELEVISIVO, DEVO PAGARE IL CANONE?

I soggetti che attivano un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, saranno esonerati dall'obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive

SONO TITOLARE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE NON DOTATO DI TV. DOVEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER EVITARE L'ADDEBITO DEL CANONE?

No, perché non si tratta di fornitura elettrica domestica residenziale

HO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE DOPO IL 17 MAGGIO 2016 ED ENTRO IL 30 GIUGNO. IL CANONE È DOVUTO PER QUANTI MESI?

In questo caso il canone è dovuto per il primo semestre 2016

CHI È TITOLARE DI PIÙ CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA MA UNO DI QUESTI RISULTA QUELLO CORRISPONDENTE ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA DEVE PRESENTARE AUTODICHIARAZIONI?

No, non deve presentare nulla

CHI CONTROLLA LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI NON DETENZIONE DELLA TV?

L'Agenzia delle entrate farà dei controlli a campione volti ad appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R 445/2000

QUANTO SI PAGA SE SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE DOPO IL 16 MAGGIO?

La dichiarazione di non detenzione presentata tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio -dicembre 2016. L'importo da corrispondere in questo caso sarà pari a 51,03 euro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - MODELLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ISTRUZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - LOCAZIONE

SONO INTESATARIO DELL'UTENZA ELETTRICA DI UN APPARTAMENTO CHE HO DATO IN LOCAZIONE. DEVO RIVOLGERMI ALLA SOCIETÀ ELETTRICA PER EVITARE DI PAGARE IL CANONE?

No. E' necessario però controllare il tipo di utenza: se è di tipo residenziale e non hai nessun'altra utenza residenziale intestata oltre a quella dell'appartamento affittato, per non pagare il canone puoi inviare all'Agenzia delle entrate l'apposita dichiarazione sostitutiva. E' scaduto il termine per inviarla per il 2016. Per il 2017 puoi inviarla entro il 31 gennaio. Allo scadere del contratto di locazione, dovrai presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti (il che comporterà l'addebito del canone a decorrere dal mese in cui la presenterai)

IL PROPRIETARIO DI UNA CASA LOCATA (CON APPARECCHIO TV) È ANCHE TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE PER LA CASA LOCATA. SE QUESTI ABITA IN ALTRA CASA SENZA APPARECCHIO TV DOVE HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA ED È TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE, DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Il proprietario può presentare la **dichiarazione sostitutiva** compilando il Quadro A solo se il contratto di affitto è stipulato per l'intero anno; in tal caso infatti l'apparecchio Tv è detenuto dall'inquilino. Diversamente, in caso di affitti brevi che implicano la detenzione dell'apparecchio Tv da parte del proprietario nei periodi in cui la casa non è affittata, il canone di abbonamento è dovuto anche dal proprietario

IL PROPRIETARIO DI UNA CASA LOCATA (SENZA APPARECCHIO TV) È ANCHE TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE PER LA CASA LOCATA. SE QUESTI ABITA IN ALTRA CASA CON APPARECCHIO TV DOVE HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA ED È TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE, DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Il proprietario non deve presentare la dichiarazione sostitutiva, in quanto il canone è addebitato su una sola delle utenze elettriche di tipologia residenziale a lui intestate

IL PROPRIETARIO (AD ESEMPIO IL MARITO) DI UNA CASA LOCATA (SENZA APPARECCHIO TV) È ANCHE TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE PER LA CASA LOCATA. SE QUESTI ABITA IN ALTRA CASA CON APPARECCHIO TV DOVE HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, MA LA MOGLIE È TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE PER LA CASA DOVE ABITA, DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Il proprietario deve presentare la **dichiarazione sostitutiva** compilando il Quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell'utenza (nell'esempio, la moglie) su cui è dovuto il canone.

IL PROPRIETARIO DI UNA CASA LOCATA (SENZA APPARECCHIO TV) È ANCHE TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE PER LA CASA LOCATA. SE QUESTI ABITA IN ALTRA CASA SENZA APPARECCHIO TV DOVE HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, ED È TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA DI TIPOLOGIA RESIDENZIALE, DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Il proprietario può presentare la **dichiarazione sostitutiva** compilando il Quadro A

COSA SUCCEDA ALLO STUDENTE CHE HA LOCATO UN APPARTAMENTO PROVVISORIO DI TV?

Se fa parte della stessa famiglia anagrafica dei genitori e questi ultimi pagano il canone su un'utenza elettrica residenziale, non sussiste l'obbligo di pagare alcun canone. Se lo studente è anche intestatario dell'utenza elettrica di tipo residenziale nell'appartamento affittato, deve presentare la **dichiarazione sostitutiva** in cui andranno indicati, nella sezione "dati del dichiarante", i propri dati, nella sezione "dichiarazione" del Quadro B, il codice fiscale del genitore componente della stessa famiglia anagrafica e titolare dell'utenza elettrica di tipo residenziale su cui è addebitato il canone; se invece lo studente non è intestatario dell'utenza elettrica non deve presentare alcuna dichiarazione sostitutiva

INTESTAZIONE UTENZA

IO E MIO MARITO SIAMO INTESTATARI DI DUE DIVERSE UTENZE ELETTRICHE (CASA DOVE ABITIAMO E CASA AL MARE). PAGHERÒ IL CANONE TV DUE VOLTE?

No. Pagherai un solo canone Tv perché siete una famiglia anagrafica. Se entrambe le utenze sono di tipo domestico residenziale, per non pagare due volte devi comunicare su quale bolletta va addebitato il canone. Compila il Quadro B della **dichiarazione sostitutiva** che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate

L'UTENZA ELETTRICA FA PRESUMERE CHE HO LA TV?

Sì. Da quest'anno se sei titolare di un'utenza elettrica domestica residente, si presume la detenzione di una televisione. Sul sito dell'Agenzia delle entrate trovi un fac-simile di bolletta per verificare il tuo tipo di fornitura

SE DIVERSI COMPONENTI DELLA STESSA FAMIGLIA ANAGRAFICA HANNO NEL COMPLESSO PIÙ CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA RESIDENTE, NELLA STESSA ABITAZIONE O IN ABITAZIONI DIVERSE, QUANTI CANONI SI DEVONO PAGARE?

Uno solo. Il canone è infatti dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica. E' necessario quindi compilare il Quadro B della **dichiarazione** che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice fiscale del componente della tua famiglia anagrafica già tenuto al pagamento del canone. Il Quadro B della dichiarazione non va inviato ogni anno. In caso di variazione dei presupposti, che comporta l'addebito del canone, occorre compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" del Quadro B

SONO INTESTATE A MIO NOME SIA LA BOLLETTA ELETTRICA SIA L'ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE. POICHÉ CAMBIERÒ CASA E SOTTOSCRIVERÒ UN NUOVO CONTRATTO DI UTENZA ELETTRICA, PAGHERÒ 2 VOLTE IL CANONE?

No, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato dall'impresa elettrica titolare del contratto nel periodo riferimento

FAMIGLIA COMPOSTA DA DUE CONIUGI RESIDENTI NELLA STESSA ABITAZIONE. UTENZA ELETTRICA INTESTATA AL MARITO. CASA AL MARE CON UTENZA ELETTRICA INTESTATA ALLA MOGLIE. COSA SI DEVE FARE PER PAGARE UN SOLO CANONE TV?

Se entrambe le utenze sono di tipo domestico residenziale, uno dei due deve presentare la **dichiarazione sostitutiva** e compilare il Quadro B, chiedendo il non addebito sulla propria utenza e indicando il codice fiscale dell'altro coniuge a cui il canone deve essere addebitato. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se invece la bolletta intestata alla moglie non è di tipo residenziale non occorre fare alcunché

MADRE E FIGLIA CON STATI DI FAMIGLIA DIVERSI CHE VIVONO NELLA STESSA ABITAZIONE. UTENZA ELETTRICA INTESTATA ALLA MADRE E FIGLIA TITOLARE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO. SONO DOVUTI DUE CANONI?

Sì, perché pur vivendo nella stessa abitazione, gli stati di famiglia sono diversi. La madre, titolare dell'utenza elettrica pagherà il canone tramite addebito in bolletta; la figlia pagherà con modello F24

MIO FIGLIO, PER MOTIVI DI LAVORO, È INTESTATARIO DI UTENZA ELETTRICA NELL'ABITAZIONE DOVE ALLOGGIA, MA È RESIDENTE CON ME CHE SONO INTESTATARIO DI UN'UTENZA ELETTRICA DI TIPO RESIDENZIALE. COME MI DEVO COMPORRE?

Se tuo figlio fa parte della stessa famiglia anagrafica può presentare la **dichiarazione sostitutiva** compilando il Quadro B, per dichiarare che il canone non deve essere addebitato sulla sua utenza elettrica, in quanto già tu sei tenuta al pagamento del canone. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

CHE SUCCEDA NEL CASO DI UTENZA ELETTRICA DI TIPO NON RESIDENZIALE?

Sulle utenze elettriche di tipo non residenziale non viene addebitato il canone

SONO TITOLARE DI UN ABBONAMENTO TV PER USO PRIVATO, MENTRE MIA MOGLIE È TITOLARE DELL'UTENZA ELETTRICA. DEVO FARE QUALCOSA?

No, l'Agenzia effettua d'ufficio la voltura addebitando il pagamento del canone all'intestatario della bolletta elettrica



RISIEDO CON MIO FRATELLO, MA SONO INTESTATARIO DI UNA FORNITURA “DOMESTICO NON RESIDENTE” SU UN’ALTRA CASA. NELL’ABITAZIONE DOVE RISIEDO, MIO FRATELLO È TITOLARE SIA DELLA BOLLETTA ELETTRICA SIA DELL’ABBONAMENTO AL CANONE. COSA DEVO FARE?

Non devi fare alcunché perché fai parte della stessa famiglia anagrafica di tuo fratello, che pagherà il canone nella sua bolletta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - MODELLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ISTRUZIONI

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

EREDI

MIO PADRE È DECEDUTO E ANCORA RISULTA TITOLARE DI UTENZA ELETTRICA. IO SONO SPOSATA E RISIEDO IN UN'ALTRA CASA CON MIO MARITO CHE È INTESTATARIO DI UN'UTENZA ELETTRICA RESIDENZIALE. DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER EVITARE L'ADDEBITO DEL CANONE NELLA BOLLETTA INTESATA ANCORA A MIO PADRE?

Se non hai fatto ancora la voltura dell'utenza elettrica, devi presentare la **dichiarazione** come erede, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale di tuo marito, come soggetto già tenuto al pagamento del canone. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PUÒ ESSERE PRESENTATA DALL'EREDE IN RELAZIONE ALLE UTENZE ELETTRICHE TRANSITORIAMENTE INTESATE AL DECEDUTO, ANCHE SE L'EREDE NON FA PARTE DELLA STESSA FAMIGLIA ANAGRAFICA DEL DECEDUTO. IN PARTICOLARE, IL FIGLIO CHE FA PARTE DI UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA DIVERSA DA QUELLA DELLA MADRE DECEDUTA (IN QUANTO HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ALTRA ABITAZIONE), PUÒ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Sì. Compila come erede il Quadro B della **dichiarazione sostitutiva** che trovi sul sito internet dell'Agenzia delle entrate per comunicare che il canone non deve essere addebitato sull'utenza elettrica ancora intestata alla mamma

SE L'UTENZA ELETTRICA È ANCORA INTESATA A MIO MARITO DECEDUTO, COSA DEVO FARE SE NELL'ABITAZIONE NON SONO PRESENTI TV?

Come erede puoi presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata a tuo marito. Indica dati anagrafici e codice fiscale di tuo marito nella sezione "in qualità di erede di" e compila il Quadro A. Il modello di dichiarazione è presente sul sito dell'Agenzia delle entrate

SONO EREDE DI UN DECEDUTO SENZA CONVIVENTI AL QUALE È ANCORA INTESATA UNA UTENZA ELETTRICA: IL CANONE È STATO ADDEBITATO SIA SULLA FATTURA ELETTRICA INTESATA A ME CHE SU QUELLA INTESATA AL DEFUNTO. COSA DEVO FARE?

Il canone deve essere pagato una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare l'addebito sull'utenza intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando il suo codice fiscale come codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

SONO FAMIGLIARE DI INTESATARIO DI UTENZA ELETTRICA ED EREDE DI SOGGETTO DEFUNTO SENZA CONVIVENTI CUI È ANCORA INTESATA UNA UTENZA ELETTRICA. IL CANONE È STATO ADDEBITATO SIA SULLA FATTURA ELETTRICA INTESATA AL MIO FAMIGLIARE, SIA SU QUELLA INTESATA AL DEFUNTO. COSA DEVO FARE?

Il canone va pagato una sola volta per famiglia anagrafica quindi, per evitare l'addebito è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo familiare intestatario dell'utenza elettrica. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

ADDEBITO

L'IMPORTO DEL CANONE ANNUO È INTEGRALMENTE ADDEBITATO NELLA PRIMA BOLLETTA DELLA ELETTRICA DELL'ANNO?

No. Il canone è suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre. Solo per il 2016, il primo addebito del canone avviene nella bolletta di luglio e riguarda le prime 7 rate

L'ADDEBITO IN BOLLETTA AVVIENE ANCHE IN CASO DI DOMICILIAZIONE (BANCARIA, POSTALE, ECC.) DEL PAGAMENTO DELLA STESSA?

Sì, la domiciliazione del pagamento della fattura elettrica è automaticamente estesa anche all'importo del canone

L'IMPORTO DELLE RATE DI CANONE ADDEBITATO IN BOLLETTA È SOGGETTO ALL'IVA PREVISTA PER I SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA?

No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali

PAGAVO IL CANONE TV A RATE. COSA DEVO FARE?

Per i titolari di utenza elettrica domestica residenziale, solo per quest'anno, la prima rata di 70 euro è addebitata nella bolletta di luglio e le tre rate successive di 10 euro ciascuna da agosto a ottobre. Dal prossimo anno si pagheranno 10 euro al mese da gennaio a ottobre

COME POSSO FARE PER PAGARE IL CANONE TV IN UN'UNICA SOLUZIONE?

Per i titolari di utenza domestica residenziale la legge ha previsto, per il 2016, per il pagamento del canone un primo addebito di 70 euro nella bolletta delle luce di luglio e tre successive rate di 10 euro ciascuna. Chi non è titolare di un'utenza elettrica potrà pagare in un'unica soluzione con **modello F24** entro ottobre.

SE NON SONO D'ACCORDO CON L'IMPORTO DELLA BOLLETTA ELETTRICA COME DEVO COMPORTARMI?

Se si ritiene che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.

L'Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone Tv con le modalità che saranno previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di emanazione

A QUANTO AMMONTA IL CANONE TV?

Dal 2016, l'ammontare del canone Tv è pari a 100 euro

HO DUE TV IN CASA. IL CANONE TV AUMENTA A SECONDA DEL NUMERO DI TELEVISORI POSSEDUTI?

No. Il canone si paga una sola volta a prescindere dal numero di Tv che detieni

NEL CANONE TV CHE RICEVERÒ IN BOLLETTA SARANNO ADDEBITATI ANCHE GLI ARRETRATI?

No. La presunzione di detenzione vale solo dal 2016. Ciò non toglie che l'Agenzia possa effettuare controlli e, se necessario, intraprendere azioni di recupero

QUANDO VA IN PRESCRIZIONE IL CANONE TV?

Per il canone Tv si applica l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile

CHI ACCERTA IL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE? E CHI EMETTE LA SANZIONE?

Il potere di accertare il mancato versamento del canone Tv spetta alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate. La sanzione per il mancato pagamento del canone Tv e gli eventuali interessi sono applicati dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I – Sportello SAT

CHI COMUNICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE?

Le imprese elettriche

L'articolo 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 13 maggio 2016 prevede che le imprese elettriche trasmettano all'Agenzia delle entrate il flusso informatico contenente i dati relativi al pagamento del canone per ogni singolo utente

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO SI PROCEDE DIRETTAMENTE ALL'ISCRIZIONE A RUOLO?

No. Chi non paga il canone riceve prima un sollecito di pagamento dallo sportello SAT dell'Agenzia delle entrate. Se le somme richieste con il sollecito non vengono versate, si procederà all'iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione mediante cartella di pagamento

RITENGO CHE L'ADDEBITO DEL CANONE NELLA FATTURA ELETTRICA NON SIA CORRETTO. COSA DEVO FARE?

Se si ritiene che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.

L'Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone Tv con le modalità che saranno previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di emanazione.

HO RICEVUTO LA FATTURA ELETTRICA SENZA L'ADDEBITO DEL CANONE TV. COSA DEVO FARE?

Dal 2016 il canone è addebitato sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l'importo dovuto deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal 1° settembre 2016, sono: "TvRI" (per rinnovo abbonamento); "TvNA" (per nuovo abbonamento).

SIAMO MARITO E MOGLIE, APPARTENENTI ALLA STESSA FAMIGLIA ANAGRAFICA, DISPONIAMO DI PIÙ ABITAZIONI E CIASCUNO DI NOI È TITOLARE DI UNA UTENZA ELETTRICA PER USO DOMESTICO RESIDENTE: PERCHÉ TROVIAMO L'ADDEBITO SU ENTRAMBE LE FATTURE ELETTRICHE?

Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il Quadro B della **dichiarazione sostitutiva**, indicando il codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione. Si ricorda, tuttavia, che non dovrebbe sussistere più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell'ambito di una stessa famiglia anagrafica

SONO TITOLARE DI DUE UTENZE ELETTRICHE RESIDENTI, E IL CANONE È STATO ADDEBITATO SU ENTRAMBE. È CORRETTO?

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione

SONO TITOLARE DI DUE CONTRATTI ELETTRICI RESIDENTI: SU QUALE MI VERRÀ ADDEBITATO IL CANONE?

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia "clienti residenti" (D2) ove l'altro sia della tipologia "altri clienti domestici" (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia "clienti residenti" (D2), verrà addebitata la fornitura

con attivazione più recente

HO ATTIVATO UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA: DA QUANDO È ADDEBITATO IL CANONE?

Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L'importo è desumibile dalla tabella n. 4 della Circolare esplicativa. L'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24

HO DISATTIVATO PRIMA DEL PRIMO LUGLIO 2016 UNA UTENZA ELETTRICA RESIDENTE E NE HO ATTIVATA UN'ALTRA, SEMPRE RESIDENTE, IL 1° SETTEMBRE 2016. NELLA PRIMA FATTURA RELATIVA ALLA NUOVA UTENZA MI SONO STATE ADDEBITATE TUTTE LE RATE DI CANONE NEL FRATTEMPO MATURE. E' CORRETTO?

Sì, salvo che abbia inviato la dichiarazione di non detenzione, che produce effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile sul sito dell'Agenzia)

HO DISATTIVATO UNA UTENZA ELETTRICA RESIDENTE IN CORSO D'ANNO E NON ATTIVERÒ ALCUNA NUOVA UTENZA ELETTRICA RESIDENTE NEL CORSO DELLO STESSO ANNO. NELLA FATTURA A CONGUAGLIO MI VERRANNO ADDEBITATE TUTTE LE RATE DI CANONE MANCANTI SINO A FINE ANNO?

No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24 entro il 31 ottobre 2016

HO CAMBIATO IMPRESA ELETTRICA (SWITCH):DEVO COMUNICARE QUALCOSA AI FINI DELL'ADDEBITO DELLE RATE DI CANONE SUCCESSIVE ALLO SWITCH?

No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza

HO VOLTURATO L'UTENZA ELETTRICA AD UN TERZO, E NON NE ATTIVERÒ UNA NUOVA ENTRO LA FINE DELL'ANNO: COME POTRÒ PAGARE LA SOMMA CORRISPONDENTE ALLE RATE MANCANTI PER COPRIRE IL CANONE ANNUO?

La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24

MI È STATO VOLTURATA UNA UTENZA ELETTRICA IN CORSO D'ANNO: DA QUANDO È ADDEBITATO IL CANONE?

Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L'importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24

NELLA FATTURA DI GENNAIO MI È STATA ADDEBITATA UNA SOMMA SUPERIORE ALLA RATA DI CANONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. COME MAI?

Nel caso in cui l'attivazione dell'utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell'anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella fattura elettrica di gennaio

HO ATTIVATO UNA UTENZA ELETTRICA RESIDENTE PER UNA NUOVA ABITAZIONE, ED AL CONTEMPO HO VARIATO L'UTENZA RELATIVA ALLA VECCHIA ABITAZIONE, DIVENUTA SECONDA CASA, DA "RESIDENTE" A "NON RESIDENTE". IL CANONE MI VERRÀ ADDEBITATO SU ENTRAMBE?

No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l'addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti

HO VARIATO L'UTENZA ELETTRICA DA "RESIDENTE" A "NON RESIDENTE" ENTRO IL 30 GIUGNO: MI VERRÀ ADDEBITATO IL CANONE NELLA FATTURA ELETTRICA?

No, perché l'addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24

PRIMA DEL 2016 AVEVO INVIATO UNA DISDETTA DELL'ABBONAMENTO TV ALLO SPORTELLO ABBONAMENTI TV S.A.T. COME MAI MI È STATO ADDEBITATO IL CANONE NELLA FATTURA ELETTRICA?

Perché dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo Quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell'Agenzia)

NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2016 HO INVIATO DISDETTA DELL'ABBONAMENTO TV ALLO SPORTELLO ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE SAT, PERCHÉ AVEVO CEDUTO TUTTI I TELEVISORI IN MIO POSSESSO. COME MAI NELLA FATTURA ELETTRICA MI SONO STATI ADDEBITATI 70 EURO INVECE DELL'IMPORTO DEL SOLO PRIMO SEMESTRE, CHE AMMONTA A 51,03 EURO?

Perché dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell'Agenzia).

Se, tra il 1° gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione di non detenzione senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016

HO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE DOPO IL 16 MAGGIO, MA ENTRO IL 30 GIUGNO 2016. NELLA FATTURA ELETTRICA DI LUGLIO MI SONO STATI ADDEBITATI 70 EURO. E' CORRETTO?

No, il canone da lei dovuto era quello previsto per il primo semestre, che ammonta ad euro 51,03. Le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno potrebbero non essere pervenute in tempo utile per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

IMPORTO DEL CANONE DOVUTO PER IL 2016

Nelle tabelle seguenti sono indicati l'importo del canone, dell'IVA e della tassa di concessione governativa per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e l'importo del canone per i nuovi abbonamenti (tabella 2).

IMPORTO DEL CANONE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI USO PRIVATO - ANNO 2016 (TAB. 1)

	Canone	IVA	TCG	Totale
Annuale	92,18	3,69	4,13	100,00
Semestrale	47,03	1,88	2,12	51,03
Trimestrale	24,46	0,98	1,14	26,58

IMPORTO DEL CANONE PER I NUOVI ABBONAMENTI USO PRIVATO - ANNO 2016 (TAB. 2)

	Canone	IVA	TCG	Totale
Gennaio - Giugno	47,03	1,88	2,12	51,03
Febbraio - Giugno	39,19	1,57	2,12	42,88
Marzo - Giugno	31,35	1,25	2,12	34,72
Aprile - Giugno	23,52	0,94	2,12	26,58
Maggio - Giugno	15,68	0,63	2,12	18,43
Giugno	7,84	0,31	2,12	10,27
Gennaio - Dicembre	92,18	3,69	4,13	100,00
Febbraio - Dicembre	86,22	3,45	4,13	93,80
Marzo - Dicembre	78,38	3,14	4,13	85,65
Aprile - Dicembre	70,55	2,82	4,13	77,50
Maggio - Dicembre	62,71	2,51	4,13	69,35
Giugno - Dicembre	54,87	2,19	4,13	61,19
Luglio - Dicembre	47,03	1,88	4,13	53,04

RATE DI PAGAMENTO DEL CANONE DOVUTO PER IL 2016

Nelle tabelle seguenti sono indicati l'importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 (tabella 3) e per le nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione. Gli importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive dell'IVA e delle tasse di concessione governativa dovute. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (articolo 1, comma 159, lettera a, della legge n. 208/2015).

RATE DI ADEBITO DEL CANONE PER UTENZE GIÀ ATTIVE - ANNO 2016 (TAB. 3)

Attivazione Utenza	N. Rate	Importo rata	Importo totale	Codice
Attiva al 1/1/2016	10	10,00	100,00	A01

RATE DI ADEBITO DEL CANONE PER UTENZE DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNO 2016 (TAB. 4)

Attivazione Utenza	N. Rate	Importo rata	Importo totale	Codice
Gennaio	10	10,00	100,00	A01
Febbraio	9	10,42	93,80	A02
Marzo	8	10,71	85,65	A03
Aprile	7	11,07	77,50	A04
Maggio	6	11,56	69,35	A05
Giugno	5	12,24	61,19	A06
Luglio	4	13,26	53,04	A07
Agosto	3	14,96	44,89	A08
Settembre	2	18,37	36,73	A09
Ottobre (*)	1	28,59	28,59	A10
Novembre (*)	1	20,44	20,44	A11
Dicembre (*)	1	12,28	12,28	A12

(*) DA ADEBITARE IN UN'UNICA SOLUZIONE NELLA PRIMA RATA DELL'ANNO 2017

CASI PARTICOLARI PER IL PRIMO ANNO DI ADEBITO

EVENTO	REGOLA
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016 e ancora attiva il 1/07/2016	Nel mese di luglio si applica il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio e poi si prosegue con ratei mensili
Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1/2016 ed entro il 30/09/2016	Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione
Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10/2016	Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, in base alla tabella 4, nel primo mese del 2017, se per il Contribuente c'è una fornitura attiva
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura residente riattivata nell'anno	Non si addebita il canone. Le rate mancanti sono segnalate all'Agenzia delle entrate in base all'art. 5 del Regolamento
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016	Si applica l'intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30/10/2016
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016	Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il Contribuente c'è una fornitura attiva. Le rate mancanti sono segnalate all'Agenzia delle entrate in base all'art. 5 del Regolamento
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l'1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09/2016	Si applica il canone per l'intero anno 2016: sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l'1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016	Si applica il canone per l'intero anno 2016: sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancanti se a gennaio 2017 non c'è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all'Agenzia delle entrate in base all'art. 5 del Regolamento
Contribuente con una fornitura residente attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da residente a non residente	Il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente. La posizione è segnalata all'Agenzia delle entrate

RIMBORSO

CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA?

L'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell'utenza elettrica o dai suoi eredi

COME SI PRESENTA L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA?

L'istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell'utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione **web** disponibile **dal 15 settembre** sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. In alternativa, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con **raccomandata** al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

DOVE TROVO IL MODELLO DI ISTANZA DI RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA?

Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it

PER QUALI MOTIVI POSSO CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA?

I motivi per i quali è possibile chiedere il rimborso del canone Tv sono i seguenti:

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (**codice 1**);
- il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (**codice 2**);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione (**codice 3**);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (**codice 4**);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica (**codice 5**).

E', infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il **codice 6** e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.

NEL CASO DI UN'ISTANZA DI RIMBORSO CON CAUSALE CODICE 4, COME COMPILO IL MODELLO?

In questo caso occorre indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.

Nel campo "data inizio", deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla famiglia anagrafica); se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;

Il campo "data fine", invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell'istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell'istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.

QUALI EFFETTI PRODUCE UN'ISTANZA DI RIMBORSO CON CAUSALE CODICE 4?

Se il campo "data fine" non è compilato, e quindi continua a sussistere ad esempio l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

L'istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive

modifiche. Se nel campo "data fine" è indicata una data successiva a quella di presentazione dell'istanza di rimborso, tale campo si considera non compilato. Se invece il campo "data fine" è compilato gli effetti sono limitati al periodo indicato

SE IL MOTIVO PER CUI VOGLIO CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA È DIVerso DA QUELLI INDICATI NEI CODICI DA 1 A 5, COSA DEVO INDICARE?

Puoi indicare il codice 6, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello

CHI VERIFICA I PRESUPPOSTI DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO?

La verifica dei presupposti è effettuata dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV

COME AVVIENE IL RIMBORSO?

I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV

VOGLIO CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE TV PER IL 2015. POSSO USARE IL MODELLO DI RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA?

No, il modello per il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica deve essere utilizzato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall'anno 2016

IO E MIO MARITO SIAMO INTESTATARI DI DUE DIVERSE UTENZE ELETTRICHE (CASA DOVE ABITIAMO E CASA AL MARE). IL CANONE È STATO ADDEBITATO A ENTRAMBI SULLE DUE UTENZE ELETTRICHE E LE ABBIAMO PAGATE. POSSO CHIEDERE IL RIMBORSO?

Sì, puoi presentare l'istanza di rimborso indicando come motivo della richiesta il codice 4 e il codice fiscale di tuo marito. In questo caso, se l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica sussiste ancora, l'istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto è già dovuto da altro componente della famiglia anagrafica (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche)

HO 75 ANNI E IL MIO REDDITO FAMILIARE ANNUO È INFERIORE A 6.713,98 EURO. MI È STATO ADDEBITATO IL CANONE CHE HO PAGATO. POSSO CHIEDERE IL RIMBORSO?

Sì, se hai correttamente presentato la dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esonero dal pagamento del canone, e lo stesso ti è stato addebitato nella bolletta elettrica, puoi presentare l'istanza di rimborso indicando come motivo il codice 1

SONO EREDE DI UN DECEDUTO SENZA CONVIVENTI AL QUALE È ANCORA INTESTATA UN'UTENZA ELETTRICA: IL CANONE È STATO ADDEBITATO SIA SULLA FATTURA ELETTRICA INTESTATA A ME, SIA SU QUELLA INTESTATA AL DEFUNTO E HO PAGATO ENTRAMBE. POSSO CHIEDERE IL RIMBORSO?

Sì, puoi presentare l'istanza di rimborso in qualità di erede per chiedere il rimborso del canone addebitato sull'utenza elettrica ancora intestata ad un deceduto.

Come motivo della richiesta devi indicare il codice 4 e, nell'apposita sezione, va inserito il tuo codice fiscale, quale intestatario dell'utenza su cui il canone è stato addebitato.

In questo caso non è necessario che tu appartenga alla stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Come "data inizio" va indicata la data del decesso (se è antecedente al 2016 puoi indicare, convenzionalmente, 1/1/2016).

La data fine, invece, va valorizzata solo se la condizione attestata è venuta meno (ad esempio perché ad una certa data l'utenza è stata volturata). Se la data fine non è compilata, l'istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al deceduto, in quanto è già pagato da un altro soggetto (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche)



HO PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO DEL CANONE TV ADDEBITATO NELLA BOLLETTA ELETTRICA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL MODELLO APPOSITO: L'ISTANZA È VALIDA?

Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche prima della data di pubblicazione del provvedimento e del modello.

DOMANDA RIMBORSO - MODELLO

DOMANDA RIMBORSO - ISTRUZIONI



TIVUOINFORMARE

L'ASSISTENZA MULTICANALE SUL CANONE TV PER I CONSUMATORI

PROGETTO REALIZZATO DA **ADICONSUM**, **ADOC** E **CTCU**,
FINANZIATO DAL **MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO**



NELL'AMBITO DEL PROGETTO, I CONSUMATORI POTRANNO RIVOLGERE LE LORO DOMANDE AD UNO DEI **66** SPORTELLI FISICI DISLOCATI NELLE **20** REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE, E RICEVERE RISPOSTA DA OPERATORI QUALIFICATI.

CHI INVECE PREFERISCE UTILIZZARE LE NUOVE TECNOLOGIE, POTRÀ RIVOLGERE I PROPRI QUESITI ANCHE AGLI SPORTELLI VIRTUALI DI **ADICONSUM** E **CTCU** (TIVUOINFORMARE@ADICONSUM.IT E TIVUOINFORMARE@CENTROCONSUMATORI.IT).

IL SERVIZIO DI CONSULENZA SARÀ ACCOMPAGNATO DA UNA CAMPAGNA INFORMATIVA, CHE SFRUTTERÀ LE TECNOLOGIE DIGITALI ED I SOCIAL NETWORK.

QUI TROVI TUTTI GLI SPORTELLI E MAGGIORI INFORMAZIONI.